

Le novità del 2012/1. Il nuovo istituto ha fatto da assist per la sanatoria sul contenzioso

Reclami dopo la chiusura liti

Tra le due scadenze la «staffetta» dovrebbe scattare il 1° aprile

IL DEBUTTO

Da aprile sarà necessario presentare una proposta di mediazione per le controversie di valore fino a 20mila euro

Dario Deotto

Tra la chiusura delle liti pendenti e il nuovo istituto del reclamo e della mediazione si crea una vera e propria staffetta, alla luce della nuova riapertura dei termini prevista per la sanatoria delle liti. Come è stato riportato nei giorni scorsi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 e del 22 gennaio), un emendamento approvato al decreto legge "milleproroghe" interviene a differire alcuni termini della chiusura delle liti fiscali pendenti "minori" (fino a 20.000 euro). L'emendamento resta solido, salvo sorprese, nonostante il Dl milleproroghe sia tornato all'esame della commissione (si veda l'articolo a pagina 38).

Viene ora stabilito che risultano definibili le controversie pendenti al 31 dicembre 2011 (anziché al 1° maggio 2011) e che il pagamento deve essere eseguito entro il 2 aprile prossimo (la scadenza originaria era il 30 novembre 2011). Rimangono fermi tutti gli altri termini, tra cui quello previsto per la presentazione della domanda di definizione, che resta stabilito (anch'esso) al 2 aprile 2012.

Quest'ultima data (in realtà, sarebbe quella del 31 marzo 2012, ma, essendo un sabato, slitta al lunedì successivo), determina una vera e propria staffetta con il nuovo istituto del reclamo e della mediazione che parte dal prossimo 1° aprile. Per la precisione, il nuo-

vo istituto del reclamo si applica a partire dagli atti notificati (e non emessi) dal 1° aprile 2012.

Definizione delle liti e reclamo sono comunque strettamente legati. Il reclamo, che modifica molte regole del processo tributario, è stato, in pratica, l'"assist" per giustificare la definizione delle liti pendenti. In sostanza, serviva una sorta di mini riforma per giustificare il ricorso alla sanatoria. Se si considera l'ambito oggettivo sia delle liti pendenti che del reclamo ci si può tranquillamente accorgere di tutto ciò: entrambi si riferiscono agli atti emessi dall'agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro.

Probabilmente è per questo che la normativa sul reclamo è stata elaborata senza grosse ponderazioni e approfondimenti.

In sostanza, la norma (articolo 17-bis del decreto legislativo 546/1992) stabilisce che, per le controversie fino a 20.000 euro, chi intende proporre ricorso risulta obbligato a presentare preventivamente reclamo, con abolizione contestuale, per tali controversie, della conciliazione giudiziale. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso e il reclamo può contenere una proposta di mediazione. Se la proposta di mediazione non è contenuta nel reclamo (in quanto il ricorrente chiede soltanto l'annullamento dell'atto), sarà l'amministrazione finanziaria a formularla d'ufficio.

In tutto questo vi sono però molte cose che sfuggono. La principale è quella del rapporto con l'accertamento con adesione, più volte "sponsorizzato" dalla stessa amministrazione finanziaria, per evitare inutili controversie tra contribuente ed ufficio.

Di fronte a un atto di accertamento, il contribuente può sicuramente presentare istanza di accertamento con adesione. Se non viene raggiunto un accordo in contraddittorio, il contribuente

presenta normalmente il ricorso. A questo punto, in luogo del ricorso, lo stesso contribuente, per le liti fino a 20.000 euro, dovrà presentare preliminarmente il nuovo reclamo per tentare di ottenere l'annullamento dell'atto oppure una mediazione.

Ma, se è fallito il tentativo di trovare un accordo nell'accertamento con adesione, che senso ha tentare un nuovo accordo qualche settimana dopo? È praticamente impossibile che, con tutto il tempo che si ha a disposizione per l'adesione (90 giorni più i 60 per fare ricorso), poi, poco dopo, le parti cambino idea ed addivengano alla "mediazione".

L'unica possibilità è rimessa al fatto che competente al reclamo (e alla mediazione) sarà una struttura diversa ed autonoma da quella che ha emanato l'atto impositivo. Fino a questo momento, l'esperienza insegna che difficilmente una struttura dell'Agenzia modifica l'orientamento di un altro ufficio della stessa amministrazione. In definitiva, la sensazione che si ha è che sul nuovo reclamo e sulla mediazio-



ne, se si vuole che non siano soltanto un pretesto per giustificare la sanatoria sulle liti, vi sia ancora molta strada da fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'anticipazione

Sul Sole 24 Ore dello scorso 21 gennaio erano stati anticipati i contenuti della proroga della sanatoria delle liti pendenti. Lo slittamento è disposto in un emendamento approvato al decreto legge sulle proroghe. La proroga, se confermata nel testo definitivo della legge di conversione al decreto legge nella versione attuale, sposta solo la data in cui si considera la lite pendente (dal 31 maggio al 31 dicembre 2011) e quella di versamento (dal 30 novembre 2011 al 31 marzo 2012). Tutti gli altri adempimenti resterebbero immutati.



Il quadro

1 I TEMPI DI MEDIAZIONE E SANATORIA

A PARTIRE DA
APRILE
2012

PARTE LA MEDIAZIONE

La proposta di mediazione obbligatoria deve essere fatta dal contribuente per poter poi esperire la via del ricorso davanti ai giudici tributari. La procedura riguarda le liti per importi inferiori ai 20mila euro

ENTRO IL
2 APRILE
2012

LA CHIUSURA PER I CONTRIBUENTI

I contribuenti che intendono avvalersi della sanatoria delle liti pendenti, secondo l'emendamento approvato al decreto sulle proroghe, devono effettuare sia il versamento che presentare l'istanza

ENTRO IL
31 DICEMBRE
2011

LA PENDEZA

Le liti che possono essere sanate (per un importo inferiore ai 20mila euro) devono risultare pendenti al momento del 31 dicembre 2011 (nel caso venga approvata la proroga)

ENTRO IL
30 GIUGNO
2012

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI

Tutti i termini processuali relativi alle liti che possono essere definite sono sospesi fino alla fine di giugno. Questo riguarda anche le attività processuali delle parti in contenzioso

ENTRO IL
15 LUGLIO
2012

LA COMUNICAZIONE

Gli uffici competenti trasmettono ai giudici (commissioni tributarie, cassazione, corti di appello) l'elenco delle liti per le quali è stata presentata la domanda di definizione

ENTRO IL
30 SETTEMBRE
2012

da aprile scatta invece l'obbligo di proporre la mediazione all'amministrazione, come condizione preliminare per il ricorso

FINALE DI PARTITA

L'amministrazione deve presentare ai giudici l'elenco delle sanatorie valide e dare comunicazione dei dinieghi ai contribuenti. Le cause comunicate a luglio restano sospese fino a fine settembre

2 IL CONFRONTO

01 | SOVRAPPOSIZIONE

Il contribuente che presenta una proposta di adesione all'accertamento, se questa viene rifiutata, prima di rivolgersi ai giudici deve nuovamente rivolgersi all'amministrazione per un nuovo tentativo di conciliazione attraverso il meccanismo della mediazione. Quindi si rivolge di nuovo all'amministrazione finanziaria che già ne aveva respinto la proposta. Tra i due istituti però c'è una differenza, in quanto la proposta di mediazione viene esaminata da un ufficio diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento

02 | STAFFETTA

Tra la mediazione e la sanatoria delle liti pendenti, con l'emendamento al decreto sulle proroghe, viene a stabilirsi una vera e propria staffetta: per le cause pendenti al 31 marzo, infatti, si stabilisce la regola della sanabilità entro il 31 marzo (in realtà 2 aprile perché il 31 marzo è sabato),